

## LE NOVITÀ FISCALI DI FEBBRAIO 2011

**Roma, 3 Marzo 2011**

**Circolare N.19396**

Confindustria

Fisco, Finanza e Welfare

Il Direttore Elio Schettino

La presente circolare illustra le principali novità fiscali di interesse per le imprese relative al mese di febbraio 2011.

\* \* \*

### **IRES**

1. Principi contabili internazionali per il bilancio d'esercizio (Legge 10/11)
2. Tassazione dei fondi comuni d'investimento (Legge 10/11)
3. Impianti a concentrazione solare (Ris. 12/E)
4. Approvazione studi di settore (Prov. n. 2011/10351)
5. Deducibilità costi e lettera d'intenti (Cass. 3320/2011)

### **SOSTITUTI D'IMPOSTA**

6. Detassazione salario di produttività (Circ. 3/E)
7. Deducibilità contributi previdenziali sospesi (Ris. 17/E)
8. Ricezione telematica dei dati mod.730-4 (Prov. 25/02/2011)

### **IVA**

9. Prestazioni rese da consorzi o società consortili a consorziati o soci (Circ. 5/E)
10. Buoni acquisto o regalo (Ris. 21/E)
11. Cessione delle quote di pesca "tonno rosso" (Ris. 20/E)

### **VARIE**

12. Decreto "Milleproroghe" (Legge 10/11)
13. DL n. 78/2010 – Primi chiarimenti (Circ. 4/E)
14. Compensazione orizzontale di somme iscritte a ruolo (Decreto 10/2/2011)
15. Versamenti dei sostituti d'imposta per i soggetti alluvionati del Veneto (Ris. 14/E)
16. Emendabilità dichiarazione (Cass. 2226/2011)
17. Statistiche dichiarazioni Ires e Irap anno 2008

### **INTERNAZIONALE**

18. OCSE – Pianificazione fiscale aggressiva
19. UE – Direttiva sulla cooperazione amministrativa antievasione

\* \* \*

### **IRES**

#### **1. Principi contabili internazionali per il bilancio d'esercizio.**

Con un emendamento inserito in sede di conversione al decreto c.d. milleproroghe (cfr punto 12 di questa circolare) sono state inserite una serie di nuove disposizioni (commi da 7-bis a 7-quater) nel testo dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 38 del 2005 concernente l'applicazione dei principi contabili internazionali al bilancio d'esercizio. Le disposizioni inserite prevedono che i principi contabili internazionali, che saranno adottati con regolamenti UE entrati in vigore successivamente al 31 dicembre 2010, si applicheranno nella redazione dei bilanci d'esercizio secondo le modalità individuate con un decreto MEF- Giustizia da adottarsi entro 90 giorni dall'approvazione dei nuovi principi. È prevista altresì l'emanazione di eventuali disposizioni di coordinamento fiscale, a cura di un decreto del MEF da adottarsi entro 60 giorni dall'adozione del decreto di natura civilistica (ed in mancanza dello stesso, entro 150 giorni dall'approvazione del nuovo principio), per la determinazione della base imponibile dell'IRES e dell'IRAP. Le disposizioni di coordinamento fiscale potranno essere adottate, entro il 31 maggio

2011, anche in relazione ai principi contabili internazionali adottati tra il 1 gennaio 2009 e il 31 dicembre 2010.

Viene di conseguenza modificato l'articolo 83 del TUIR, concernente la determinazione del reddito complessivo, al fine di aggiornare il riferimento ai principi contabili internazionali, ivi previsto, alla modifica recata dalla disposizione in esame.

## 2. Tassazione dei fondi comuni di investimento.

I commi 80 e ss. dell'art. 2 del decreto cd. milleproroghe, introdotti in sede di conversione in legge del decreto (cfr punto 12 di questa circolare), introducono una riforma delle regole di tassazione dei fondi comuni d'investimento efficace dal 1° luglio 2011. Scopo della riforma è l'eliminazione del diverso trattamento fiscale tra fondi nazionali e fondi esteri. I fondi nazionali saranno soggetti alla tassazione secondo il criterio del reddito percepito, con abbandono del criterio della tassazione sul maturato. Pertanto, dal 1° luglio 2011, il fondo non sarà più soggetto all'imposta sostitutiva con aliquota del 12,5% sul risultato di gestione maturato. L'investitore - diverso da chi esercita attività imprenditoriale - invece subirà una ritenuta d'imposta del 12,5% sui proventi percepiti e sulla differenza fra il valore della quota risultante dai prospetti periodici intervenuti fra l'acquisto o sottoscrizione e la cessione o rimborso della quota (c.d. "delta Nav"). La ritenuta sarà, invece, operata a titolo d'acconto sui redditi percepiti nell'esercizio di attività imprenditoriale. Nessuna ritenuta sarà applicata nei confronti delle gestioni patrimoniali individuali, dei fondi pensione, dei fondi comuni mobiliari italiani ed esteri, dei fondi immobiliari e dei soggetti residenti in Paesi esteri che realizzano lo scambio di informazioni in materia fiscale.

## 3. Impianti a concentrazione solare (Ris. 12/E)

Le spese per l'installazione di sistemi termodinamici a concentrazione solare possono beneficiare dell'agevolazione fiscale del 55%, di cui all'art. 1, commi da 344 a 347 della legge 296/2006, con le seguenti precisazioni:

- i sistemi termodinamici utilizzati per la produzione di acqua sono interamente agevolabili perché equiparati di fatto a pannelli solari di cui all'art. 1, comma 346 della legge n. 296/2006;
- i sistemi termodinamici utilizzati per la produzione combinata di energia elettrica e termica sono agevolabili limitatamente alla produzione di energia termica: la quota di spesa detraibile è individuata in misura percentuale sulla base del rapporto tra l'energia termica prodotta e quella complessivamente sviluppata dall'impianto.

## 4. Approvazione studi di settore (Prov. n. 2011/10351)

Con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate sono stati individuati gli studi di settore che saranno sottoposti a revisione nell'anno 2011. E' stato inoltre pubblicato il calendario delle riunioni per l'anno 2011.

Si indica di seguito un estratto dei principali studi interessati dalla procedura di revisione del settore manifatturiero (D) e servizi (G), tratto dall'elenco completo dei 69 studi che comprende anche quelli del settore commercio (M) e del settore professionisti (K) :

UD03U - Molitura dei cereali
UD04A - Estrazione di pietre ornamentali, ghiaia e sabbia e altri minerali
UD04B - Segagione, frantumazione e lavorazione artistica del marmo e pietre affini
UD09A - Fabbricazione di mobili, poltrone e divani, porte e finestre in legno
UD09B - Lavorazione del legno
UD16U - Confezione su misura di vestiario
UD19U - Fabbricazione porte e finestre in metallo
UD20U - Fabbricazione e lavorazione di prodotti in metallo
UD21U - Fabbricazione e confezionamento di occhiali e loro componenti

UD24U - Confezione e commercio al dettaglio di articoli in pelliccia
UD26U - Confezione di vestiario in pelle
UD27U - Fabbricazione di articoli da viaggio, borse, marocchineria e selleria
UD28U - Fabbricazione, lavorazione e trasformazione del vetro
UD32U - Fabbricazione di macchine e apparecchi meccanici
UD33U - Produzione e lavorazione di oggetti di gioielleria ed oreficeria
UD35U - Editoria, stampa ed attività dei servizi connessi alla stampa
UD38U - Fabbricazione di mobili metallici per uffici e negozi
UD47U - Fabbricazione di articoli in carta e cartone
TG57U - Laboratori di analisi cliniche e ambulatori
TG96U - Altre attività di manutenzione e di soccorso stradale
UG31U - Manutenzione e riparazione di autoveicoli motocicli e ciclomotori
UG58U - Campeggi, aree attrezzate per roulotte, villaggi turistici
UG68U - Trasporto di merci su strada
UG70U - Servizi di pulizia
UG72B - Altri trasporti terrestri di passeggeri
UG75U - Installazione di impianti elettrici e di impianti idraulico-sanitari

##### **5. Deducibilità costi e lettera d'intenti (Cass. 3320/2011)**

La Cassazione ha escluso la deducibilità ex art. 75 del TUIR dei costi per servizi di recupero crediti sulla base di una lettera di intenti tra due aziende, non registrata.

La Corte ha ritenuto che la lettera d'intenti fosse solo un espediente per dedurre costi per prestazioni inesistenti, come confermato dal rinvenimento in sede di verifica fiscale di fatture emesse dalla società per prestazioni con oggetto del tutto diverso da quello indicato nella predetta lettera ("per consegna nostro personale e vostri mezzi"), la mancanza di ulteriore documentazione a supporto dello svolgimento di attività di riscossione crediti da parte della fornitrice (nessun atto di sollecito, messa in mora, ecc.), nonché l'esistenza di stretti rapporti di parentela tra i titolari delle due società .

#### **SOSTITUTI D'IMPOSTA**

##### **6. Detassazione salario di produttività (Circ. 3/E)**

L'Agenzia delle Entrate ha offerto ulteriori chiarimenti sulla detassazione delle componenti della retribuzione collegate a incrementi di produttività - cosiddetto salario di produttività – e all'applicazione dell'imposta sostitutiva del 10% sulle componenti accessorie delle retribuzioni corrisposte in relazione ad incrementi di produttività (art. 1, c. 47 legge n. 220/10). Si richiama in proposito la nostra news del 15 febbraio scorso di primo commento della circolare, e si rinvia ad una prossima circolare per ulteriori approfondimenti.

##### **7. Deducibilità contributi previdenziali sospesi (Ris. 17/E)**

I professionisti possono continuare a dedurre i contributi previdenziali a carico, sospesi a seguito di calamità naturali, nel rispetto del principio di cassa nell'anno di versamento.

Tale chiarimento era necessario perché l'art. 36, comma 32 del DL n. 223/2006 prevedeva per i lavoratori dipendenti e per i professionisti la possibilità di dedurre anticipatamente i contributi previdenziali nel periodo di competenza, nei casi in cui il versamento fosse stato sospeso in conseguenza di calamità naturali. Di conseguenza tali contributi erano in deducibili nel periodo di imposta in cui erano successivamente versati.

La norma intendeva assicurare ai lavoratori dipendenti e professionisti il beneficio di una maggiore disponibilità finanziaria nei momenti di crisi, ma la sua obbligatorietà rischiava di penalizzare i professionisti in periodi di imposta in cui i bassi redditi e la deduzione per competenza dei contributi poteva generare perdite fiscali non riportabili negli anni successivi, secondo la disciplina dei redditi di lavoro autonomo.

Per evitare tale penalizzazione, l'Agenzia delle Entrate ha ammesso per i professionisti la possibilità di continuare a dedurre i contributi previdenziali per cassa.

#### **8. Ricezione telematica dei dati mod.730-4 (Prov. 25/02/2011)**

E' stato approvato il modello attraverso il quale i sostituti d'imposta abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni comunicano all'Agenzia delle Entrate, entro il 31 marzo 2011, l'intenzione di ricevere dalla stessa in via telematica i dati relativi ai modelli 730-4 comunicati all'Agenzia dai CAF-dipendenti e professionisti abilitati (art. 16, commi 1, 2, 4-bis del decreto n. 164/1999, come modificato dal decreto n. 63/2007).

I sostituti d'imposta che, per la ricezione dei modelli 730-4, si avvalgono di soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni devono comunicare il codice sede Entratel dell'intermediario prescelto sempre entro il 31 marzo 2011, utilizzando il modello approvato. Diversamente, i sostituti d'imposta appartenenti a un gruppo che si avvalgono di una società appartenente allo stesso gruppo per la ricezione dei modelli 730-4 dovranno comunicare il codice sede Entratel della società incaricata (cfr art. 3, comma 2-bis, del DPR 22 luglio 1998, n. 322).

Tale disposizione si applica nei confronti di tutti i sostituti di imposta, ad esclusione di INPS, Ministero dell'Economia e Finanze, INPDAP, Ferrovie dello Stato Spa, Poste Italiane Spa.

I CAF e i professionisti abilitati provvederanno autonomamente ad inviare i risultati contabili delle dichiarazioni 730/2011 ed eventuali modelli integrativi, secondo le ordinarie tempistiche, ai sostituti di imposta che non abbiano comunicato all'Agenzia l'intenzione di avvalersi di tale procedura di ricezione telematica.

Nel modello 2011 di comunicazione, rispetto a quello approvato l'anno scorso, è stata eliminata l'indicazione del codice sede che, a causa del mancato abbinamento con il codice fiscale, aveva provocato in alcuni casi il non riconoscimento del sostituto d'imposta e la conseguente esclusione dal flusso telematico. Resta confermata la possibilità per il sostituto di attribuire autonomamente diversi codici sede con indicazione nel CUD e successivo riporto nel 730 e nel 730-4.

Per effetto della nuova gestione del codice sede è previsto l'obbligo di invio del nuovo modello di comunicazione anche da parte dei sostituti che negli anni scorsi avevano già partecipato alla fase sperimentale del flusso telematico dei modelli 730-4 attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate.

#### **IVA**

#### **9. Prestazioni rese da consorzi o società consortili a consorziati o soci (Circ. 5/E)**

L'Agenzia delle Entrate fornisce un nuovo chiarimento in relazione all'ambito soggettivo di applicazione dell'art. 10, comma 2 del DPR n. 633/72 (introdotto dalla Legge finanziaria 2008). La norma concerne l'esenzione IVA per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di consorziati o soci da consorzi, comprese le società consortili e le società cooperative con funzioni consortili, costituiti da soggetti per i quali nel triennio solare precedente la percentuale di detrazione non sia stata superiore al 10% (a condizione che i corrispettivi dovuti dai consorziati o soci per tali prestazioni non eccedano i costi imputabili alle prestazioni stesse).

L'Agenzia aveva già precisato con circolare n. 23/E del 2009 che il consorzio può erogare i propri servizi anche a soggetti consorziati con pro-rata di detrazione superiore al 10% ovvero a terzi. Tuttavia, se l'attività svolta nei confronti di tali soggetti è superiore al 50% del volume d'affari, tutti i corrispettivi delle prestazioni effettuate dal consorzio sono soggetti ad IVA, venendo meno il presupposto per l'esenzione.

Con la circolare n. 5/E del 2011 in commento l'Agenzia delle Entrate specifica che, per godere del regime di esenzione IVA, la partecipazione al consorzio di consorziati con pro-rata di detrazione superiore al 10%, pur ammessa, deve avere un peso non prevalente nell'ambito della compagine consortile. Tali consorziati, quindi, non devono detenere la maggioranza delle quote o delle partecipazioni alle strutture consortili (ferma restando l'applicazione del regime di imponibilità per le prestazioni rese dal consorzio a tali soggetti).

Allo stesso modo, per non alterare la ratio della disposizione, i consorziati con pro-rata di detrazione superiore al 10% ovvero i soggetti terzi alla compagine dello stesso non devono ricevere più del 50% del volume d'affari delle prestazioni del consorzio.

#### **10. Buoni acquisto o regalo (Ris. 21/E)**

L'Agenzia delle Entrate fornisce nuove indicazioni circa il trattamento IVA dei buoni rappresentativi di merci. Nella fattispecie oggetto di chiarimento un soggetto emette voucher per l'acquisto di determinati beni utilizzabili esclusivamente presso taluni esercizi commerciali convenzionati.

I buoni/voucher utilizzabili per l'acquisto di beni o servizi non sono qualificabili come titoli rappresentativi di merce, ma come documenti di legittimazione (in modo analogo a quanto chiarito in precedenti interventi interpretativi con riferimento ai c.d. buoni benzina). Pertanto la circolazione dei buoni non comporta anticipazione della cessione dei beni cui i buoni si riferiscono e non assume rilevanza ai fini IVA. L'Agenzia ritiene, infatti, che la fattispecie rientri nell'ambito applicativo dell'art. 2, c. 3, lett. a) del DPR n. 633/72, secondo cui le cessioni che hanno per oggetto denaro o crediti in denaro non sono considerate cessioni di beni. Alla luce di tale qualificazione,

- nel rapporto tra emittente del buono ed azienda cliente, la cessione del buono effettuata dall'emittente a favore dell'azienda non assume rilevanza ai fini IVA, per effetto della disposizione sopra richiamata;
- nel rapporto tra azienda cliente e beneficiario del buono risulta applicabile il medesimo principio;
- nel rapporto tra beneficiario del buono ed esercizio convenzionato, l'esercizio commerciale convenzionato – al momento dell'effettuazione dell'operazione – emette regolare scontrino/fattura con IVA per l'intero prezzo del bene o del servizio dovuto dal consumatore, indipendentemente dalle modalità di pagamento utilizzate dal beneficiario del buono stesso (integralmente con il buono oppure anche con un conguaglio in denaro);
- nel rapporto tra esercizio convenzionato e società emittente, il rimborso del valore facciale dei buoni da parte di quest'ultima costituisce una operazione esclusa dal campo applicativo dell'IVA, in virtù del già richiamato art. 2, c. 3, lett. a) del decreto IVA.

#### **11. Cessione delle quote di pesca "tonno rosso" (Ris. 20/E)**

Secondo l'Agenzia delle Entrate, la cessione da parte di una società commerciale di una quota "tonno rosso" – la cui circolazione è disciplinata da specifici provvedimenti del Ministero delle Politiche Agricole – è da inquadrare tra le cessioni di beni immateriali, disciplinate dall'art. 3, c. 2 del DPR n. 633/72. Tali cessioni tra società commerciali stabilite nel territorio dello Stato italiano sono pertanto assoggettate ad IVA con aliquota ordinaria.

#### **VARIE**

#### **12. Decreto "Milleproroghe" (Legge 10/11)**

Il decreto cosiddetto "milleproroghe" (DL n. 225/10) è stato convertito nella legge n. 10 del 26 febbraio 2011. Di seguito si sintetizzano le principali novità di carattere fiscale inserite in sede di conversione in legge:

- Terremoto dell'Aquila. Il comma 3 dell'articolo 2 dispone la proroga fino al 31 ottobre 2011 (anziché sino a giugno 2011) del periodo di sospensione della riscossione delle rate dei versamenti tributari e contributivi in favore dei territori colpiti dal sisma dell'Abruzzo in scadenza dopo il 1° gennaio 2011. Inoltre, il comma 3-bis modifica i commi 3-bis e 3-ter dell'articolo 39 del DL n. 78/10 al fine di differire al mese di dicembre 2011 il termine entro il quale devono essere effettuati gli adempimenti tributari diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto della sospensione disposta, secondo modalità e termini da stabilire con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.
- Investimenti cinematografia. Il nuovo (emendato) comma 4 dell'art. 2 stabilisce la proroga dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2013 dei crediti d'imposta previsti dalla legge finanziaria per il 2008 per le imprese non appartenenti al settore cinematografico, per investimenti nella produzione cinematografica.
- Imposta di registro sul trasferimento di immobili. L'emendamento in materia di imposta di registro recato all'art. 2, comma 23, proroga di tre anni il termine di cinque anni entro il quale completare l'intervento cui è finalizzato il trasferimento di proprietà, nell'ipotesi in cui il

trasferimento abbia per oggetto immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati diretti all'attuazione dei programmi di edilizia residenziale comunque denominati, al fine dell'applicazione dell'imposta di registro in termine fisso dell'1%.

- Dilazioni di pagamento di contribuenti in difficoltà. All'art. 2 è inserito il comma 20 secondo il quale le dilazioni concesse ai sensi dell'articolo 19 del DPR n. 602 del 1973 (dilazioni dell'agente della riscossione, su richiesta del contribuente, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso) fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame, interessate dal mancato pagamento della prima rata o di due rate, possono essere prorogate per un ulteriore periodo fino a settantadue mesi: A tal fine il debitore deve comprovare un temporaneo peggioramento della situazione di difficoltà in base alla quale era stata concessa la prima dilazione.
- Principi contabili internazionali per il bilancio d'esercizio. Le disposizioni introdotte con i commi da 26 a 28 dell'art. 2 inseriscono una serie di norme (commi da 7-bis a 7-quater) all'articolo 4 del decreto legislativo n. 38 del 2005 concernente l'applicazione dei principi contabili internazionali al bilancio d'esercizio, commentate al punto 1 di questa circolare.
- Tassazione dei fondi comuni di investimento. I commi 80 e ss. dell'art. 2 introducono una riforma – efficace dal 1° luglio 2011 - delle regole di tassazione dei fondi comuni d'investimento, commentata al punto 2 di questa circolare.

### **13.DL n. 78/2010 – Primi chiarimenti (Circ. 4/E)**

L'Agenzia delle Entrate fornisce alcuni chiarimenti generali sulle novità fiscali contenute nel decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 - già oggetto di un nostro primo commento con la circolare n. 19315 del 18 giugno 2010 cui rinviamo per approfondimenti – e rinvia a successive circolari l'eventuale esame di ulteriori problematiche interpretative.

Si illustrano di seguito le principali novità contenute nella circolare rispetto al nostro precedente commento:

- art. 18: vengono specificate le modalità di partecipazione dei comuni all'attività di accertamento, le quali sono state oggetto di ulteriori modifiche con il progetto di legge di sul federalismo fiscale municipale (es. innalzamento dal 33% al 50% della quota spettante ai Comuni che contribuiscono all'accertamento medesimo);
- art. 31: l'Amministrazione Finanziaria interpreta la disposizione nel senso che la preclusione alla compensazione dei crediti fiscali in presenza di debiti erariali su ruoli definitivi non pagati di importo superiore a 1.500 euro (sono esclusi i tributi locali e contributi di qualsiasi natura), opera per l'intero importo del credito anche se lo stesso è superiore a quello iscritto a ruolo. Non si crea quindi una riserva indisponibile del credito pari all'ammontare di tali debiti. Tale interpretazione appare in contrasto con la ratio della norma e diverge rispetto alla normativa analoga per ratio dettata dall'art. 48-bis del DPR n. 602 del 1973 "*Sospensione del pagamento dei crediti commerciali da parte della PA in presenza di cartelle di pagamento non pagate dai fornitori di importo superiore a 10.000 euro*". Tale disciplina prevedeva che la sospensione del pagamento scattava fino alla concorrenza del debito rilevato (Circ. n. 28/2007 della Ragioneria Generale dello Stato);
- art. 33: l'aliquota addizionale del 10% sulle stock options ed emolumenti variabili a dirigenti e collaboratori del settore finanziario si applica non solo alle banche ed enti finanziari, ma anche alle altre società la cui attività consista in via esclusiva o prevalente nell'assunzioni di partecipazioni (es. holding che gestiscono partecipazioni in società finanziarie, creditizie o industriali);
- art. 42: viene illustrata la disciplina fiscale a favore delle imprese che aderiscono ad un contratto di rete di imprese. Tra i chiarimenti forniti si segnala: i) il limite di 1 milione di euro è riferito a ciascuna impresa e per ciascun periodo di imposta, come richiesto da Confindustria, ii) non viene attribuita soggettività tributaria alla rete risultante dal contratto. L'Agenzia sta lavorando ad una circolare di maggior dettaglio che fornirà chiarimenti in ordine alla natura dell'agevolazione, al suo meccanismo applicativo, alla tipologia degli investimenti che danno diritto al beneficio nonché agli aspetti più propriamente operativi.

### **14.Compensazione orizzontale di somme iscritte a ruolo (Decreto 10/2/2011)**

E' stato pubblicato nella G.U. n. 40 del 18 febbraio 2011 il decreto 10 febbraio 2011, che reca le modalità attuative dell'art. 31 del DL n. 78/2010 (cfr punto precedente) in tema di

preclusione alla compensazione orizzontale dei crediti per imposte erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo di ammontare superiore a 1.500 euro.

#### **15. Versamenti dei sostituti d'imposta per i soggetti alluvionati del Veneto (Ris. 14/E)**

Per i soggetti interessati dalle alluvioni che hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010, il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 1° dicembre 2010 aveva previsto la sospensione dal 31 ottobre 2010 al 20 dicembre 2010 dei termini relativi ai versamenti, anche rateizzati, delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive scadenti nel periodo indicato, nonché dei termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali.

L'Agenzia delle Entrate specifica che tale sospensione – oggetto anche di differimento ad opera dell'art. 2, co. 2 del DL n. 225/10 – non opera con riferimento agli adempimenti e ai versamenti da effettuare in qualità di sostituti d'imposta.

#### **16. Emendabilità dichiarazione (Cass. 2226/2011)**

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 2226 del 31 gennaio 2011, ripropone alcuni principi in tema di emendabilità della dichiarazione dei redditi. La Corte ribadisce che la dichiarazione dei redditi non ha natura di atto negoziale e dispositivo, ma reca una mera esternazione di scienza e di giudizio che costituisce un momento dell'iter procedimentale volto all'accertamento dell'obbligazione tributaria. Indica poi che un sistema legislativo che intendesse negare in radice la rettificabilità della dichiarazione darebbe luogo a un prelievo fiscale indebito e, pertanto, non compatibile con i principi costituzionali della capacità contributiva e dell'oggettiva correttezza dell'azione amministrativa.

Secondo la Corte di Cassazione la possibilità per il contribuente di emendare la dichiarazione dei redditi allegando errori di fatto o di diritto commessi nella sua redazione è esercitabile non solo nei limiti in cui la legge prevede il diritto al rimborso ai sensi dell'art. 38 del DPR n. 602/73, ma anche in sede contenziosa per opporsi alla maggiore pretesa tributaria dell'Amministrazione finanziaria.

#### **17. Statistiche dichiarazioni Ires e Irap anno 2008**

Il Dipartimento delle Finanze ha diffuso le statistiche relative alle dichiarazioni Ires e Irap relative all'anno d'imposta 2008. Con riferimento all'Ires l'analisi dei dati evidenzia che nel 2008 - anno in cui si è manifestata la crisi economico finanziaria (a partire dal quarto trimestre 2008) ed in cui sono entrate in vigore le riforme che hanno ridotto le aliquote Ires e Irap – il 60% delle società di capitali ha dichiarato un reddito fiscale, mentre il 35% ha dichiarato una perdita fiscale. La distribuzione territoriale mostra una forte concentrazione del reddito d'impresa nelle regioni del centro e del nord: nel sud e nelle isole viene dichiarato il 9% del reddito d'impresa totale. L'imposta netta è inoltre fortemente concentrata sulle imprese di grandi dimensioni: lo 0,8% delle società dichiara il 52% dell'imposta, mentre il 57% delle società (fino a 500mila euro di volume d'affari) dichiara solo l'8% dell'imposta. Per l'Irap, le statistiche indicano che il 69% dei soggetti Irap ha dichiarato un'imposta; che il 60% dell'imposta è prodotta al nord e il 17% nel sud e nelle isole; che oltre il 53% dell'imposta è generato dai settori del manifatturiero (26,5%), del commercio (14,1%) e delle attività finanziarie (12,6%).

### **INTERNAZIONALE**

#### **18. OCSE – Pianificazione fiscale aggressiva**

L'Ocse ha pubblicato all'inizio di febbraio il Rapporto "*Tackling aggressive tax planning through improved transparency and disclosure*" in cui si esaminano le strategie adottate da vari paesi per contrastare forme di pianificazione fiscale aggressiva che conducono a significative perdite di gettito per gli Stati. Secondo l'Ocse, il punto centrale di tutte le strategie adottate è la necessità di disporre di informazioni tempestive, esaurienti e mirate, che l'amministrazione finanziaria può ottenere dalle imprese in cambio di specifici incentivi e di un miglioramento nella gestione dei rapporti fisco - contribuente (con riferimento ad accertamenti, ispezioni e verifiche, assistenza fiscale etc).

#### **19. UE – Direttiva sulla cooperazione amministrativa antievasione**

L'Ecofin ha approvato il 15 febbraio una direttiva per il rafforzamento della cooperazione amministrativa nell'ambito dell'imposizione diretta, che nella sostanza aggiorna il testo della direttiva 77/799/EEC assicurando che siano rispettati all'interno della UE gli standard Ocse per lo scambio di informazioni, individuando un approccio graduale per l'applicazione dello scambio automatico di informazioni per otto categorie di redditi e di capitali, estendendo l'ambito della cooperazione tra Stati membri a tutte le imposte dirette, stabilendo limiti temporali per fornire informazioni su richiesta ed altre indagini amministrative etc. Gli Stati dovranno recepire la direttiva entro il 1° gennaio 2013.

**Francesca Mariotti**

**Per informazioni rivolgersi a:**

FFW - Fisco, Finanza e Welfare | *Riferimento:* Cavallo Silvia

*Telefono:* 065903411 | *E-mail:* s.cavallo@confindustria.it

FFW - Fisco, Finanza e Welfare | *Riferimento:* Mariotti Francesca

*Telefono:* 065903523 | *E-mail:* f.mariotti@confindustria.it

FFW - Fisco, Finanza e Welfare | *Riferimento:* Santalucia Stefano

*Telefono:* 065903649 | *E-mail:* s.santalucia@confindustria.it

FFW - Fisco, Finanza e Welfare | *Riferimento:* Corso Raffaele

*Telefono:* 065903378 | *E-mail:* r.corso@confindustria.it